

## RISCOSSIONE

---

### ***Definizione agevolata dei carichi: in Gazzetta la proroga al 21 aprile***

di **Marco Bomben**

Con la [pubblicazione in Gazzetta del D.L. 36/2017](#) diviene ufficiale **la proroga del termine per presentare l'istanza di adesione alla rottamazione** delle cartelle esattoriali che slitta **dal 31 marzo al 21 aprile 2017**.

Come noto, l'[articolo 6 del D.L. 193/2016](#) ha introdotto un **regime di definizione agevolata dei carichi di ruolo impagati** che sono stati **affidati** dall'Ente impositore (Agenzia delle Entrate, INPS, ecc..) agli Agenti della riscossione nel periodo compreso tra il **2000 e il 2016**.

In particolare, l'agevolazione consente ai debitori di **estinguere il proprio debito** senza corrispondere:

- le **sanzioni incluse nei carichi**;
- gli **interessi di mora**;
- le **sanzioni e le somme aggiuntive** di cui all'[articolo 27 del D.Lgs. 46/1999](#).

La **formulazione originale** dell'articolo 6 prevedeva la possibilità del debitore di aderire alla misura agevolativa in esame **manifestando "la sua volontà di avvalersene, rendendo, entro il 31 marzo 2017, apposita dichiarazione, con le modalità e in conformità alla modulistica che lo stesso agente della riscossione pubblica sul proprio sito internet"**.

L'articolo 1 del D.L. 36/2017 pubblicato ieri in Gazzetta Ufficiale, invece, ha modificato il termine per la presentazione dell'istanza **prorogandolo al prossimo 21 aprile 2017** così da favorire ulteriormente l'adesione dei cittadini interessati all'**istituto definitorio**.

Non è chiaro però se slitti di conseguenza anche il termine previsto dal [comma 3 dell'articolo 6 del D.L. 193/2016](#) in base al quale **"entro il 31 maggio 2017, l'agente della riscossione comunica ai debitori che hanno presentato la dichiarazione di cui al comma 2 l'ammontare complessivo delle somme dovute ai fini della definizione, nonché quello delle singole rate"**.

A tal proposito appare utile sottolineare che il D.L. 36/2017 ha modificato **esclusivamente il termine di presentazione dell'istanza** da parte del contribuente di cui al [comma 2 dell'articolo 6 del D.L. 193/2016](#) lasciando invece immutato il termine per la comunicazione dell'agente di riscossione di cui al successivo comma 3.

Nel caso in cui il contribuente scelga di effettuare il pagamento rateale in luogo del versamento in un'unica soluzione entro luglio 2017, **restano immutati i termini per il versamento delle 5 rate previste:**

Rata	Scadenza	Importo
1°	luglio 2017	24% del dovuto
2°	settembre 2017	23% del dovuto
3°	novembre 2017	
4°	aprile 2018	15% del dovuto
5°	settembre 2018	



*La soluzione ai tuoi casi,  
sempre a portata di mano.*

Adempimenti, fonti e aggiornamento quotidiano a tre clic da te.



**richiedi la prova gratuita per 30 giorni >**